



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Trasporti e Viabilità
Settore Demanio Marittimo Navigazione
Porti Aeroporti Opere Marittime

**Accordo ai sensi dell'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
"Delimitazione dell'ambito portuale del porto di Amalfi"**

tra

**la Regione Campania, "Settore Demanio marittimo, porti, aeroporti, opere marittime"
e
il Comune di Amalfi**

Visti

- il Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- l'articolo 105, comma 2, lett. e), decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, il quale ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;
- l'articolo 105, comma 2, lett. l), d. lgs. n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, ai sensi del quale sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- il combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42, decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera l), d. lgs. n. 112/1998, secondo cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- l'articolo 6, comma 1, legge Regione Campania 28 marzo 2003 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" con cui sono state attribuite alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale;
- l'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 4, legge Regione Campania 29 dicembre 2005, n. 24, in tema di attribuzione di funzioni di indirizzo politico-programmatico e politico-amministrativo, spettante agli organi politici, e funzioni di carattere esclusivamente amministrativo, proprie dei dirigenti di settore.

Letti

- la delibera di Giunta Regionale 14 luglio 2000, n. 3744, recante "Attuazione d.l.vo 30.3.1999 n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime" con cui la Regione, prendendo atto del conferimento di

funzioni in materia di demanio marittimo non portuale ai Comuni, ha disposto il trasferimento dei relativi fascicoli, dettando alcuni indirizzi operativi;

- la delibera di Giunta Regionale 28 marzo 2006, n. 395 con cui, tra l'altro, è stata revocata la delibera di Giunta Regionale 11 maggio 2001, n. 1971, recante "Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi nn. 112/98 e 96/99. Con allegato", e sono state approvate le "Linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";
- la delibera di Giunta Regionale 19 giugno 2008, n. 1047, di approvazione dell'elenco "Porti di rilevanza regionale ed interregionale ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 3/2002", tra cui rientra anche il Porto di Amalfi;
- la delibera di Giunta Regionale 3 giugno 2000, n. 3466, ad oggetto "Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta regionale".

Considerato

- che il porto di Amalfi rientra sin dal 2002 tra quelli di rilevanza regionale, gestiti dal Settore "Demanio marittimo, porti, aeroporti, opere marittime" della Regione Campania, e che la citata d.G.R. 1047/2008 ne ha confermato la qualifica regionale;
- che i confini del porto di Amalfi sono stati individuati con ordinanza n. 28 del 16 giugno 2001, adottata dalla Capitaneria di Porto di Salerno;
- che la Regione Campania, con la collaborazione delle P.A. interessate, nelle more della definizione e conclusione dell'appalto con *project financing* per la "Riqualificazione del waterfront e del porto turistico di Amalfi", intende inoltre adottare un provvedimento con cui destinare le aree demaniali presenti nel porto di Amalfi, e che ai suddetti fini appare opportuno modificare i confini portuali fissati dalla citata ordinanza n. 28/2001.

Considerato inoltre

- che nell'individuazione dei confini portuali occorre prioritariamente prendere in considerazione le opere di difesa naturali o artificiali che delimitano il porto, come moli di sopraflutto, moli di sottoflutto e scogliere, su cui posizionare i fanali di accesso, e includere anche le aree a terra e a mare che, per conformazione, stato dei luoghi, ubicazione e distanza rispetto alle strutture portuali in senso stretto risultino propedeutiche e funzionali al corretto e proficuo svolgimento dei servizi, attività e funzioni portuali e al rispetto della sicurezza e della navigazione, quali esemplificativamente: banchine, canali, bacini, scali, darsene, moli, scogliere, torri, fari ed altri segnali, viabilità, aree a parcheggio;
- che, per economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, proficua gestione e manutenzione delle aree, coerente e razionale disciplina della circolazione e della viabilità comunale, contiguità al centro urbano e assenza di attività e funzioni strettamente portuali, appare necessario chiarire che esulano dall'ambito portuale il piazzale Flavio Gioia, il Lungomare dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme ad eccezione del marciapiede retrostante le banchine nonché il parco denominato "La Pineta e l'area ad esso immediatamente contigua, come da planimetria allegata.

Ritenuto

- che, poiché il demanio marittimo rientrante nel territorio comunale di Amalfi è gestito dalla Regione Campania e dal Comune di Amalfi, rispettivamente competenti sul demanio marittimo portuale e su quello non portuale, al fine di evitare incertezze in merito allo svolgimento di funzioni amministrative analoghe per tipologia e contenuto, ma diverse solo quanto all'ambito geografico di esercizio, occorre differenziare il demanio marittimo portuale, di competenza della Regione Campania, da quello non portuale, di competenza del Comune di Amalfi;
- che, fermi restando i confini tra demanio marittimo e proprietà privata individuati dal Sistema informativo demanio (cd. SID), le cui funzioni permangono in capo allo Stato ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lett. qq), d.lgs. n. 112/1998, l'individuazione dei confini portuali esula dalle competenze statali, con particolare riferimento ai poteri dominicali in capo all'Autorità marittima e all'Agenzia del demanio, atteso che è in ogni caso fatta salva la demanialità del bene né si incide sulla titolarità della proprietà, come chiarito dall'Agenzia del Demanio con nota prot. n. 10934/02-D.M. del 17/01/2003, e che permangono integre le funzioni ed i compiti dell'Autorità marittima, operante per quanto di competenza sia sul demanio marittimo portuale che su quello non portuale;

- che, pertanto, è possibile addivenire ad un accordo tra Regione e Comune ai sensi dell'art. 15, l. n. 241/1990, per disciplinare in maniera collaborativa attività di interesse comune;

Tenuto conto

- che, ai sensi della vigente normativa in tema di riparto e separazione di funzioni tra organi politici e dirigenza, spetta ai dirigenti adottare provvedimenti amministrativi e accordi tra P.A.

Letto

- i verbali di conferenza di servizi del 10 gennaio 2012, 12 aprile 2012 e 18 settembre 2012, nonché l'esito del sopralluogo del 20 febbraio 2012 e la delibera della Giunta comunale di Amalfi n. 149 del 7 giugno 2012.

stipulano il seguente accordo

Art. 1

Ambito portuale del Porto di Amalfi

1. L'ambito portuale del porto di Amalfi consiste nel complesso di aree ed opere a terra e a mare delimitate dalla dividente di colore blu ed evidenziate con apposito retinato, come riportato nell'allegato stralcio planimetrico, costituente parte integrante del presente provvedimento.
2. La Regione Campania, per sopravvenute esigenze connesse alla modifica delle funzioni ed attività svolgentisi nel porto, potrà rettificare in ampliamento, anche unilateralmente, il suddetto confine portuale.

Art. 2

Attività amministrative consequenziali

1. Le Amministrazioni regionale e comunale si impegnano a trasmettere reciprocamente, entro il termine di 15 giorni, i fascicoli eventualmente in proprio possesso inerenti a provvedimenti e procedimenti amministrativi o rapporti giuridici relativi agli ambiti geografici di rispettiva competenza, come desumibili dall'allegato stralcio planimetrico.
2. La Regione Campania procederà a stretto giro ad effettuare i rilievi per l'individuazione delle coordinate Gauss – Boaga del confine del porto di Amalfi.
3. L'Amministrazione comunale si impegna a concordare con l'Ufficio locale marittimo di Amalfi ogni ipotesi di utilizzo delle aree demaniali marittime adiacenti l'ambito portuale, compresa la disciplina della viabilità.

Napoli, 18 settembre 2012

Per la Regione Campania

A.G.C. Trasporti e Viabilità

Settore Demanio marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti – Opere Marittime

Il Dirigente del Settore

Arch. Massimo Pinto

Per il Comune di Amalfi

Il Responsabile Ufficio Demanio

Ing. Aristide Marini